

3) è approvata la variante adottata con D.C. n. 62/1985 costituita dai sottoelencati elaborati che del presente decreto sono parte integrante:

- 1 - Relazione;
- 2 - Norme Tecniche;
- 3 - Zonizzazione.

L'attuazione della variante dovrà avvenire sul rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica ad essa allegata e nella nota n. 2271/1985 dell'Ufficio Geologico Regionale.

Il Sindaco del Comune di Maratea, ai sensi delle vigenti leggi, è incaricato della esecuzione del presente decreto ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, addì 25 maggio 1988.

MICHETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1988, n. 953.

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA - Variante al P. di R..

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E C R E T A

È approvata la Variante al P. di R. del Comune di Vietri di Potenza con le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) CONTESTO « C »

- In fase attuativa, devono essere individuate, nel verde privato vincolato ad orti, nuclei elementari di verde per il gioco dei bimbi;

- Al fine di non pregiudicare il congestionato centro storico sono stralciati gli interventi con previsione di incremento di altezza, anche se per motivi di adeguamento funzionale ai nuclei familiari, che potranno essere sistemati nel P. di Z. per l'edilizia economica e popolare;

- Le aree rese libere in conseguenza di interventi di demolizione, per le quali non è stata espressa chiaramente la loro futura destinazione,

sono vincolate ad orti quando è prioritaria la salvaguardia ambientale e di insieme, ad area pubblica o parcheggio quando è preminente la necessità di servizi pubblici.

Le osservazioni in merito al contesto « C » sono decise come segue:

- *L'oss. n. 1*, non contrassegnata sulla tavola n. 9, a firma di Montesano Raffaele relativa al taglio netto senza ricostruzione in sito di una porzione dell'edificio 14/c per cui è previsto l'intervento di restauro scientifico; rappresentando una palese contraddizione con la tipologia d'intervento è accolta conformemente al parere del Comune, poichè non solo non si realizza un reale miglioramento complessivo della viabilità, ma vengono a mancare quei significati prospettici e di quinta essenziali alla lettura della interessante facciata della Chiesa Madre;

- *L'oss. n. 2*, a firma del Sig. Carleo Domenico ed altri riguardante l'isolato 8 del comparto C e precisamente la demolizione senza ricostruzione di una scala esterna preesistente al sisma; è respinta conformemente alla decisione dell'Amministrazione Comunale poichè la soluzione proposta dal progettista è più idonea urbanisticamente e oltretutto a parziale recupero della scala è previsto un lieve ampliamento della part. 299;

- *L'oss. n. 2*, del Sig. Carleo Vito ed altri con la quale viene richiesta la modifica dell'intervento di « manutenzione straordinaria » in « demolizione e ricostruzione »; è accolta con la prescrizione della conservazione in pianta ed in altezza degli ingombri volumetrici sempre che ricorrano gli estremi di convenienza economica ex legge 219/81 e con il rispetto delle tipologie preesistenti nonchè dei particolari costruttivi;

- *L'oss. n. 29*, a firma dell'ing. Gerardo Lariccia riguardante il contesto C e precisamente la sopraelevazione del fabbricato che insiste sulla particella n. 289 fino alla linea di gronda del fabbricato di cui alla particella numero 20, accolta dall'Amministrazione Comunale, è respinta poichè non sono ammissibili sopraelevazioni anche se giustificate da necessità di un adeguamento abitativo per le ragioni precisate per il contesto C;

- *L'oss. n. 10*, a firma dei coniugi Giordano Rocco e Caggianese Cristina, finalizzata all'inserimento del fabbricato, riportato in catasto al numero di particella 1034, nell'ambito dell'area ammessa al Recupero, è accolta conformemente al deliberato dell'Amministrazione Comunale.

B) CONTESTO « D »

Per il contesto D si prescrive quanto segue:

- è riconfermata la decisione del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 733 del 29 maggio 1984 per quel che riguarda la destinazione a verde pubblico attrezzato dell'area alle spalle dell'intervento n. 47;

- l'intervento di restauro conservativo previsto per la Chiesa n. 41 deve essere esteso anche alle unità minime di intervento n. 39 e 40 data la stretta solidarietà strutturale e compositiva dal complesso edilizio;

- per le unità minime di intervento n. 27 e 27' è approvato un solo tipo di intervento e, date le condizioni statiche precarie dell'edificio, è più appropriato l'intervento di demolizione e ricostruzione sempre nel rispetto delle superfici utili e dei parametri della legge 219/81.

Le osservazioni in merito al contesto D sono così decise:

- *L'oss. n. 9*, a firma dell'Ing. C. Lariccia e del proprietario Sig. Fabio Antonio con la quale si chiede che l'U.M.I. 3 del contesto D sia suddivisa in 3a e 3d e che, per la parte 3a di proprietà del Sig. Fabio, sia prevista la demolizione e ricostruzione al posto della prevista manutenzione straordinaria perchè trattasi di struttura mista gravemente danneggiata; è accolta, fatta salva la necessità di operare un preciso e completo parallelo economico tra l'intervento di manutenzione straordinaria con rafforzamento statico e la demolizione e ricostruzione; che giustifichi la scelta;

- *L'oss. n. 16*, a firma di Macellaro Vittorio ed altri con la quale si chiede che l'intervento all'U.M.I. 8 D « risanamento conservativo » sia trasformato in « demolizione e ricostruzione » è accolta a condizione che l'intervento di demolizione e ricostruzione avvenga nel rispetto delle superfici utili e dei parametri della legge n. 219/81;

- *L'oss. n. 21*, a firma del Sig. Manzella ed altri, riguardante la D8, diretta ad ottenere che l'intervento « ristrutturazione edilizia » sia modificato in « demolizione e ricostruzione » è accolta in conformità del giudizio espresso per la oss. n. 16;

- *L'oss. n. 14*, a firma del Sig. Magnani Etore, con la quale si chiede che venga riconfermato l'intervento di « demolizione senza ricostruzione » della superficie confinante con Vico Storto Orologio e part. n. 483 - 482 - 481 prevista dal vigente Piano di Recupero, viene accolta, perchè la variante non è suffragata da motivazioni tecniche che la giustificano;

- *L'oss. n. 31*, a firma dei Sigg. Spremolla - Di Stasio riguardante l'U.M.I. n. 12 del contesto D, finalizzata a chè l'intervento previsto di « restauro monumentale » sia trasformato in « risanamento conservativo », seguendo i suggerimenti dell'allegata nota-della Sop.za per i Beni Ambientali e Architettonici di Potenza; è respinta e si conferma l'intervento di « restauro monumentale » previsto nel precedente P. di R. e nella variante poichè la sola conservazione al piano terra delle volte e degli elementi lapidei e del cordolo di coronamento possono essere fatti insi-gnificanti rispetto al mantenimento delle tipologie degli ambienti architettonici, testimonianza storica di un modo di costruire;

- *L'oss. n. 15*, a firma del Sig. Tomasiello Rocco ed altri con la quale si chiede che per gli immobili contrassegnati nella variante al P. di R. con i nn. 39 e 40 sia previsto l'intervento di « restauro e risanamento conservativo » anzichè « ristrutturazione edilizia »; è accolta conformemente al parere dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 17B*, a firma del Sig. Montesano Mario riferita all'U.M.I. n. 34 del contesto D con la quale si chiede l'allungamento dell'esistente legnaia da mt. 4,50 di profondità a mt. 9; è respinta perchè la volumetria aggiuntiva non trova riscontro positivo nell'applicazione delle norme di P.R.G. della zona;

C) CONTESTO « E »

Per il contesto E si ribadiscono le osservazioni di carattere generale espresse in precedenza soprattutto per quel che concerne il verde privato vicolato ad orti e per le aree di risulta delle demolizioni senza ricostruzione da cedere al Comune e per gli eventuali incrementi di volume; nel particolare:

- si esprime parere contrario alla demolizione della piccola Chiesa facente parte dell'U.M.I. n. 22 e si costituisce una U.M.I. n. 22/bis riguardante la sola chiesetta con la previsione di un intervento di « restauro conservativo »;

- il parcheggio alla fine di via San Francesco che occupa parzialmente la sede viaria, viene sistemato ortogonalmente alla via in adiacenza dell'U.M.I. n. 13 per una capienza di almeno 5 posti auto;

- è soppressa la previsione della traversa a monte dell'U.M.I. n. 13 tra Via San Francesco e Via Ex Storta del Convento per il notevole dislivello da superare e quindi per l'eccessiva pendenza;

- è soppressa la previsione parcheggio a valle dell'U.M.I. n. 13 perchè così come proposto, si

va ad incidere su di un manufatto edilizio esistente, di recente costruzione, e di difficile smantellamento;

- il volume, da ricostruire, previa demolizione dell'U.M.I. n. 13 deve trovare sistemazione sulle aree di sedime dei fabbricati preesistenti, anche mediante il lieve ampliamento della sede viaria su Via San Francesco.

Le osservazioni in merito al contesto E, sono così decise:

- *L'oss. n. 25*, a firma di Papariello Gerardo ed altri con la quale si chiede di ottenere la soppressione dell'U.M.I. 23 uniformando l'intervento a quello dell'U.M.I. 22 per consentire l'elevazione dell'altezza max a 10 mt. lungo Via S. Francesco al fine di adeguare funzionalmente il piano terra; è respinta conformemente ai casi analoghi e si convalida la previsione del P. di R. di rispetto della « cubatura preesistente »;

- *L'oss. n. 13*, a firma del Geom. Rocco Luciano Marsico, con la quale si chiede che l'U.M.I. n. 5 e 12 per motivi di un più agevole adeguamento antisismico nonché per una più idonea modalità di intervento vengano scisse in 5a e 5b in 12a, 12b e 12c; è accolta in conformità del parere dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 12*, a firma del Sig. Papa Vito con la quale si chiede che il fabbricato di proprietà riguardante l'U.M.I. n. 3 del contesto E, possa essere sopraelevato fino all'altezza della linea di gronda del fabbricato adiacente al fine di un smiglioramento estetico dell'edificio; è respinta in conformità della decisione dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 27*, a firma dell'Arch. Andrea Muston riguardante l'U.M.I. n. 15 è finalizzata all'unificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione; è accolta sempre che vengano rispettate le volumetrie preesistenti;

- *L'oss. n. 23*, a firma della Sig.ra Marasco Carmela riguardante l'U.M.I. n. 13 con la quale si chiede che l'appezzamento di terreno di sua proprietà, di circa 750 mq. alla part. n. 1022 del foglio n. 24, venga considerata zona B di completamento con un indice territoriale di 1,5 mc/mq. è respinta perchè non rientra tra le previsioni compatibili con il Piano di Recupero secondo le finalità della legge n. 219/81, nè tantomeno della legge 457/78.

Le ossevazioni in merito al contesto B, sono così decise:

- *L'oss. n. 8*, del Sig. Guercio Giovanni con la quale si chiede il ripristino delle U.M.I. B8 - risanamento conservativo - e B8a - manutenzione straordinaria - e per quest'ultima, di sua pro-

prietà, il rifacimento della copertura in c.a. al fine di eliminare la soggezione delle possibili umidità con la copertura a terrazzo; è accolta in conformità del parere dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 17*, del Sig. Papariello Anselmo ed altri con la quale si chiede l'allineamento della linea di gronda del proprio fabbricato a quella dei fabbricati adiacenti con evidente incremento di volume; è decisa in conformità dell'atto deliberativo di C.C. n. 258 del 14-10-1985 nel quale si prevede un intervento di demolizione e ricostruzione dell'intero comparto con conservazione della volumetria preesistente;

- *L'oss. n. 18*, del Sig. Pitta Donato ed altri con la quale si chiede un lieve adeguamento delle quote del fabbricato preesistente al fine di consentire la sanatoria per un incremento di cm. 70 a valle e 35 cm. a monte, erroneamente riportate in fase di rilievo dell'unità minima d'intervento; è accolta conformemente alla decisione dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 19*, del Sig. Pitta Donato chiede la ristrutturazione dell'attuale soffitta praticabile alla U.M.I. B24 e modifica di destinazione d'uso in piano abitabile è respinta rinviando la questione alla decisione della domanda di condono;

- *L'oss. n. 22*, del Sig. Casciano Pasquale, riguardante l'U.M.I. B10, con la quale si chiede l'ampliamento dell'attuale sagoma del fabbricato per la realizzazione di un vano per servizio igienico - sanitario; è accolta concordemente alla decisione dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 24*, del Sig. D'Andraia Carmine ed altri, relativamente all'U.M.I. 14 del contesto B, con la quale si chiede che per essa sia applicata la stessa normativa prevista per l'U.M.I. 15; è accolta concordemente alla decisione dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 30*, del Sig. Gerardo Lariccia, relativa al terreno del Sig. Bello Vito Antonio, ricadente nel contesto B, con la quale si chiede per il proprio terreno, attualmente destinato dal vigente P.R.G. a verde privato vincolato ad orto, la destinazione a zona B di completamento con densità di 1,5 mc/mq. per la realizzazione di un locale per adeguamento funzionale della propria abitazione; è respinta perchè non rientra tra le previsioni compatibili con il Piano di Recupero secondo le finalità delle leggi 219/81 e 457/78.

Le osservazioni in merito al contesto A, sono così decise:

- *L'oss. n. 3*, dell'Ing. Bucciero Renato relativa all'U.M.I. 5 con la quale si chiede che l'intervento previsto dal P. di R. di ricostruzione della parte frontale e di riparazione della parte poste-

riore, sia modificato in intervento di demolizione e ricostruzione dell'intero comparto senza incrementi della volumetria preesistente e con nuovi allineamenti lungo la viabilità Marconi e S. Giovanni che migliorano l'ampiezza delle attuali sedi viarie; è accolta in conformità del parere dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 7*, del Sig. Rienzi Gerardo per conto della sorella Rienzi Giulia residente all'estero, riguardante l'U.M.I. 4, con la quale si chiede che venga consentita la sopraelevazione della part. 79 con allineamento alla linea di gronda del fabbricato adiacente; è respinta poichè si è in presenza di una zona densamente edificata, e di un fabbricato per il quale non è dimostrata la necessità dell'adeguamento abitativo;

- *L'oss. n. 11*, del Sig. Carleo Vito relativa alla particella n. 246 di sua proprietà con la quale si chiede il cambiamento di destinazione della zona da « verde privato » a suolo edificatorio con densità fondiaria di 1,5 mc/mq.; è respinta in quanto non pertinente al P. di R. e perchè la permanenza di questi spazi ancora liberi nel centro storico garantiscono ariosità ed accettabilità ad un centro storico così serratamente edificato;

- *L'oss. n. 28*, della Sig.ra Mansella Angiolina relativa all'U.M.I. 18 con la quale si chiede la trasformazione dell'intervento, di riparazione in demolizione e ricostruzione; è accolta con la prescrizione del mantenimento delle volumetrie preesistenti ed il rispetto tipologico trattandosi di un intervento che prospetta sul pregevole ambito di Piazza del Popolo;

- *L'oss. n. 32*, dell'Arch. Antonio Rossi con la quale si chiede di includere nella delimitazione del P. di R. gli interventi n. 17 e 18 relativi alle proprietà Fabio - Zirpoli; è accolta conformemente al parere dell'Amministrazione Comunale;

- *L'oss. n. 33*, del Sig. D'Andraia Antonio con la quale si chiede che il proprio fabbricato in Via S. Nicola, composto da un piano terra e da un primo piano, venga sopraelevato di un piano per l'allineamento alla linea di gronda di un fabbricato adiacente; è respinta per le motivazioni già espresse per i casi di sopraelevazione;

- *L'oss. n. 34 e 35*, del Sig. Natiello Biagio e del Sig. Macellaro Antonio i quali formulano una richiesta analoga alla precedente sono respinte con le stesse motivazioni;

- *L'oss. n. 6*, del Sig. Cecere Giuseppe con la quale si chiede che le particelle di proprietà n. 824 e 827 del foglio n. 24 volta vengano cambiate di destinazione da verde privato vincolato a suolo edificatorio con densità fondiaria di 1,50 mc/mq.; è respinta per le stesse ragioni di cui all'osservazione n. 30 del contesto B;

- *L'oss. n. 5*, a firma di Pitta Michele e Pitta Donato, si conferma il giudizio espresso con l'osservazione n. 19, identica nella sostanza alla n. 5;

- *L'oss. n. 4*, di Fabio Francesco tesa a realizzare opere di consolidamento ed igieniche a salvaguardia del proprio fabbricato esistente è accolta concordamente con la decisione dell'Amministrazione Comunale con la condizione di non realizzare nuovi volumi praticabili ma solo opere edilizie del tipo intercapedine;

- Le opposizioni al P. di R. a firma del Sig. Cecere Francesco e della Sig.ra Bettiglieri Maria, vedova Garofalo, pervenute all'Ufficio Urbanistica, rispettivamente, il 7-10-1986 e il 29-10-1986 sono respinte perchè pervenute fuori termine.

Il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza, ai sensi delle vigenti leggi, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, addì 25 maggio 1988.

MICHETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1988, n. 954.

SAN GIORGIO LUCANO - L.R. 12-3-1986 n. 7 - Sistemazione copertura Scuola Elementare. Approvazione perizia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E C R E T A

ART. 1) Di concedere al Comune di S. Giorgio Lucano il finanziamento di L. 40.000.000 occorrente per la esecuzione dei lavori di sistemazione della copertura dell'edificio Scuola Elementare.

ART. 2) Alla suindicata spesa di L. 40.000.000 occorrente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi si farà fronte con parte della somma impegnata con deliberazione della Giunta Regionale n. 5975 del 16-12-1986 a carico del Capitolo 1421 in conto esercizio 1986.

ART. 3) Si fa riserva di determinare l'ammontare definitivo del finanziamento in rapporto